

Motivi e principali argomenti:

Il termine previsto ai fini della trasposizione della direttiva 1999/38/CE è scaduto il 29 aprile 2003.

(¹) GU L 138, pag. 66.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Würzburg, con ordinanza 23.8.2004, nella causa Richard Dahms GmbH contro Fränkischer Weinbauverband e.V

(Causa C-379/04)

(2004/C 262/43)

Con ordinanza 23.8.2004, pervenuta nella cancelleria della Corte il 3.9.2004, nella causa Richard Dahms GmbH contro Fränkischer Weinbauverband e.V, il Landgericht Würzburg ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- a) Se l'art. 21 del regolamento (CE) n. 753/02 conferisce all'attrice un diritto soggettivo, a che non venga discriminata dalla convenuta nella premiazione dei vini e degli spumanti della Franconia.
- b) Qualora dovesse essere data soluzione affermativa alla questione sub a):

Se il fatto che la convenuta, in relazione alla premiazione dei vini e degli spumanti della Franconia pretenda dall'attrice, in quanto non suo socio-membro, tasse di partecipazione in misura doppia rispetto ai soci, costituisca una discriminazione ai sensi dell'art. 21 del regolamento (CE) n. 753/02.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Granducato di Lussemburgo, presentato il 6 settembre 2004

(Causa C-382/04)

(2004/C 262/44)

Il 6 settembre 2004, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. A. Bordes, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Granducato di Lussemburgo.

La Commissione delle Comunità europee conclude che la Corte voglia:

- 1) dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi

alla direttiva del Consiglio 14 febbraio 2002, 2002/11/CE, che modifica la direttiva 68/193/CEE, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite e che abroga la direttiva 74/649/CEE (¹), e, in ogni caso, non avendone dato comunicazione alla Commissione, il Granducato di Lussemburgo è venuto agli obblighi ad esso incombenti ai sensi della direttiva medesima;

- 2) condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Il termine di trasposizione della direttiva nell'ordinamento giuridico interno è scaduto il 23 febbraio 2003.

(¹) GU L 53 del 23.2.2002, pag. 20.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Granducato di Lussemburgo, presentato il 6 settembre 2004

(Causa C-383/04)

(2004/C 262/45)

Il 6 settembre 2004, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. A. Bordes, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Granducato di Lussemburgo.

La Commissione delle Comunità europee conclude che la Corte voglia:

- 1) dichiarare che il Granducato di Lussemburgo, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 22 dicembre 1999, 1999/105/CE, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione (¹), e, in ogni caso, non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi della direttiva medesima;
- 2) condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Il termine fissato nella direttiva ai fini della sua trasposizione nell'ordinamento giuridico interno è scaduto il 1° gennaio 2003.

(¹) GU L 11 del 15.1.2000, pag. 17.